

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Questo disegno di legge, presentato da uno dei miei predecessori, da due anni è innanzi al Parlamento, e venne a suo tempo esaminato da una Commissione della quale fu relatore l'onorevole Cimorelli. La Camera approvò allora il disegno di legge, che fu poi modificato dal Senato.

Per le divergenze sorte sulla durata delle ferie, il riesame del progetto da parte del Senato rimase per qualche tempo sospeso. Ora il disegno di legge è ritornato alla Camera avendone il Senato modificate alcune disposizioni. Il disegno di legge fissa l'inizio del servizio giudiziario nella Corte e nei tribunali in tempo precedente a quello in cui ora avviene, perchè determina che le ferie decorrano dal 1° agosto al 31 ottobre, stabilisce che subito dopo debba cominciare l'anno giudiziario.

L'onorevole Bizzozero e la Camera sanno che attualmente l'anno giudiziario si inaugura nella prima udienza di gennaio, e il periodo che corre dalla fine delle ferie alla inaugurazione del nuovo periodo di lavoro, è in massima parte perduto per lo svolgimento delle liti, con evidente danno della amministrazione della giustizia.

Anticipando l'inizio dell'anno giudiziario, questa legge migliora quindi il servizio e riduce il riposo al quale ha accennato l'onorevole Bizzozero. Per queste ragioni non mi pare che sia il caso di sospendere ancora una volta la discussione del disegno di legge.

L'onorevole Bizzozero ha osservato che trovandosi innanzi la Camera il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sarebbe opportuno provvedere alle ferie nella discussione di questa legge. Non comprendo il perchè. Le ferie ci sono anche adesso e questo disegno di legge non fa che regolarle più razionalmente: non mi sembra, pertanto, utile nè necessario rimandarne la discussione, mantenendo per quanto si riferisce all'inizio dell'anno giudiziario il sistema attuale, che è da tutti deplorato.

Confido quindi che l'onorevole Bizzozero non insisterà nella sospensiva; e, ad ogni modo, prego la Camera di non accoglierla.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta di sospensiva?

CIMORELLI, *relatore*. A nome della Commissione mi oppongo alla proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Onorevole Bizzozero, insiste nella sua proposta di sospensiva?

BIZZOZERO. Io credo che tra le questioni attinenti all'ordinamento giudiziario e il disegno di legge ora in esame vi sia un nesso strettissimo perchè, quando si sarà provveduto ad una migliore distribuzione del personale giudiziario, si avrà anche una migliore attività nell'amministrazione della giustizia, e conseguentemente si potrà anche discutere l'attuale disegno di legge, che provvede, come ho già detto, al riposo e non all'attività.

Per questi motivi sono dolente, ma devo insistere nella mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta sospensiva presentata dall'onorevole Bizzozero.

(Non è approvata).

Dichiaro quindi aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho chiesto di parlare per fare brevi dichiarazioni, le quali forse potranno avere la loro influenza nella discussione di questo disegno di legge.

Le mie dichiarazioni mirano a confermare innanzi alla Camera quello che ebbi occasione di dire innanzi al Senato, quando il disegno di legge venne in discussione. Esso consta di due parti, la prima è quella sulla quale non vi è contrasto di opinioni nè nella magistratura nè nelle curie, quella cioè che fissa l'inizio dell'anno giudiziario nell'udienza successiva al termine delle ferie. Si guadagneranno così due mesi di lavoro effettivo nelle Corti e nei tribunali. Le divergenze sorgono intorno alle disposizioni contenute dall'articolo 2 della legge, nel quale è disciplinata la trattazione delle cause di carattere urgente nel periodo feriale.

L'articolo 2 indica quelle che devono essere trattate « preferibilmente » onde sia chiaro il concetto che devono al periodo feriale essere soltanto riservate quelle che richiedono per la loro natura di essere spedite senza indugio.

Un'altra disposizione dell'articolo 2 merita di essere chiarita, quella cioè per la quale la determinazione delle cause urgenti è deferita al presidente della Corte o del tribunale.

Ma, come lo stesso Ufficio centrale del Senato dichiarò nella sua relazione, ed io confermai, questa disposizione deve essere